

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

La Società **EBC Srl** (Ebers Brewing Company Srl) con sede amministrativa a Cerignola (Fg) in via dei Trainieri n. 4 e sede operativa in Foggia al Viale degli Artigiani n. 30 - codice fiscale e P.IVA 04146030915 - rappresentata da Michele Solimando , nato a ***** , il ***** in qualità di Amministratore Unico della medesima Società, operante nel settore della produzione e commercializzazione di birra artigianale

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA con sede legale in Foggia, via Gramsci n. 89/91 - Codice Fiscale 94045260711- (in seguito anche solo "UNIVERSITÀ") in persona del Legale rappresentante *pro-tempore*, prof. Pierpaolo Limone, nato a ***** il ***** , munito dei regolari e necessari poteri in forza del vigente statuto dell'Università;

in seguito anche collettivamente indicate come le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) L'Università di Foggia intende sempre più implementare le attività di Terza Missione ivi comprese le attività che favoriscono il trasferimento al mercato delle proprie tecnologie, al fine di agevolare lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale del proprio potenziale di ricerca scientifica e tecnologica; all'uopo essa ha individuato un delegato rettorale alla Terza Missione e al Trasferimento Tecnologico, nella persona del prof. Giovanni Messina, e, a partire dal 26 ottobre 2020, ha contemplato all'interno della tecnostruttura amministrativa un'Area Terza Missione, composta da un Servizio preposto al Public Engagement e al Trasferimento Tecnologico e da un Servizio preposto alle Convenzioni e Partecipazioni con un'Unità dedicata alla Partecipazioni, Area nel suo complesso subentrata al precedente Servizio Terza Missione e Partecipazioni;
- b) L'Università di Foggia intende, anche attraverso l'intermediazione di tale struttura amministrativa, valorizzare e implementare le potenzialità e le nuove idee che abbiano contenuti innovativi basati sulla ricerca, attraverso la protezione delle innovazioni, la cessione ed il licensing di brevetti, la creazione di spin-off e start-up innovative, la promozione del raccordo tra i bisogni tecnologici provenienti dal mondo delle imprese e le attività della ricerca scientifica e tecnologica, nonché incentivare le azioni di trasferimento tecnologico a partire dalle potenzialità che si possono sviluppare nel corso delle attività di ricerca scientifica ordinaria e/o commissionata e/o svolta in co-partecipazione con altri soggetti privati e pubblici;
- c) La Società EBC Srl, operante nel settore della produzione e commercializzazione di birra artigianale, è interessata al costante miglioramento qualitativo delle proprie produzioni e, nello specifico, al miglioramento delle proprietà nutrizionali della gamma di birre di propria ideazione e di esclusiva produzione, ovvero con base maltata 100% grano duro;
- d) Le Parti in questione desiderano valutare l'avvio di una collaborazione allo scopo di valorizzare economicamente i risultati della ricerca scientifica e tecnologica prodotti dai

ricercatori ivi compresi quelli protetti da tutela brevettuale, a titolarità esclusiva dell'Università di Foggia, nonché quelli prodotti dagli Spin Off della medesima Università;

- e) In tutte le discussioni di cui sopra, le Parti possono condividere tra di loro informazioni proprietarie o Informazioni riservate in base ai termini e alle clausole riportati di seguito.

Art. 1

Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni tra di essi scambiate.

Art. 2

Ai fini del presente Accordo per informazioni si intende:

- a) tutte le informazioni tecniche e non tecniche scambiate tra l'Università di Foggia e la Società EBC Srl, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, brevetti e domande di brevetto, segreti commerciali e diritti d'autore, informazioni proprietarie - per esempio idee, tecniche, schizzi, disegni, modelli, invenzioni, know-how, processi, algoritmi, programmi software, documenti di origine del software;
- b) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come "riservate") che sono state o che saranno fornite verbalmente o per iscritto che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo a);
- c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo a) precedente;
- d) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da dipendenti o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al paragrafo a);
- e) tutto il materiale che potrebbe essere scambiato tra le Parti per le finalità di cui al presente accordo,

Art. 3

Il termine informazioni non include le Informazioni che:

- a) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico e appartenenti allo stato dell'arte;
- b) dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti;
- c) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;
- d) saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in

merito allo scopo di discutere riguardo i tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.

Art. 4

La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.

Art. 5

La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall'altra parte su qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collaborazione concordato, eccetto che in caso di inadempimento o risoluzione di tale programma per altro motivo. E' espressamente vietato alla Parte ricevente rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione nonché trattenere copie, estratti o riproduzioni, sotto qualsiasi forma o con qualsiasi supporto, delle Informazioni Confidenziali di cui l'altra parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.

Art. 6

La Parte ricevente riconosce che la mera comunicazione o l'apprendimento di Informazioni Confidenziali non costituiscono titolo per rivendicare alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale su dette Informazioni Confidenziali o su invenzioni, sviluppi, applicazioni, miglioramenti, divulgazioni e usi da esse derivanti.

Art. 7

L'obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un periodo di due anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 8

L'estinzione del presente Accordo non svincola le Parti dall'obbligo della non divulgazione, della non utilizzazione e della protezione delle Informazioni Confidenziali per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di estinzione dell'accordo.

Art. 9

Le Parti nominano nelle rispettive organizzazioni le seguenti persone che saranno responsabili della trasmissione delle Informazioni Confidenziali e/o della registrazione delle proprie rivelazioni e ricezione, come segue:

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

NOME: Prof. Giovanni Messina

QUALIFICA: Ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

NOME: Prof. Gaetano Corso

QUALIFICA: Ordinario di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

NOME: Dott. Tommaso Campagna

QUALIFICA: Responsabile Area Terza Missione

NOME: Dott. Michele Savastano, Dott. Donato Gentile, Dott. Sandro Stallone

QUALIFICA: Funzionari afferenti all'Area Terza Missione

PER LA SOCIETÀ EBC Srl

NOME: Dott. Michele Solimando

QUALIFICA: Amministratore Unico e Direttore di produzione

Art. 10

Qualsiasi modifica al presente Accordo, ai fini della sua validità ed efficacia, dovrà assumere la forma scritta e dovrà essere sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 11

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione di esso sarà devoluta alla competenza del Foro di Foggia, ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Foggia

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone

Per la Società

Amministratore Unico

Dott. Michele Solimando
